

STATUTO

FARMACIE COMUNALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Forma giuridica: SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: FIUMICINO RM VIA DELLA SCAFA 143

Codice fiscale: 06041561009

Numero Rea: RM - 946899

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-06-2003 - Statuto completo	2
--	---

-----STATUTO-----

-----Art. 1 - Denominazione-----

Per iniziativa del Comune di Fiumicino è costituita una società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 22 lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato dall'art. 17, comma 58, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per lo svolgimento delle attività di gestione delle farmacie comunali, sotto la denominazione di: "FARMACIE COMUNALI - Società a responsabilità limitata".

-----Art. 2 - Sede Sociale-----

La società ha sede in Fiumicino (RM), Via della Scafa n. 143. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci potranno stabilirsi sedi secondarie o uffici.

-----Art. 3 - Durata-----

La durata della società è stabilita per 99 anni, decorrenti dalla sua costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

-----Art. 4 - Oggetto Sociale-----

La Società ha per oggetto:-----

- La gestione delle farmacie comunali delle quali è titolare il Comune di Fiumicino, comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, veterinari, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;-----

- la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;-----

- l'effettuazione di test di auto diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolto all'utenza;-----

- la gestione della distribuzione all'ingrosso, anche al di fuori del territorio comunale, di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale.-----

La società potrà effettuare servizi di farmacia anche a favore o in collaborazione con Enti pubblici e privati.-----

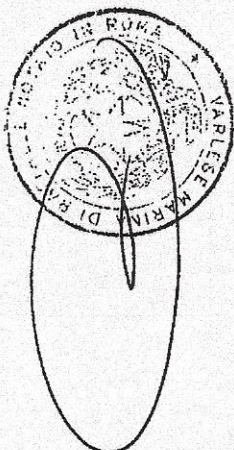
La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche attraverso società controllate o collegate, o l'affitto di aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse, o la partecipazione a raggruppamenti temporanei d'impresa e comunque nel rispetto dell'art. 2361 Codice Civile.-----

Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie.-----

La società assicura l'informazione ai clienti sui servizi e

ALLEGATO "B" AL
REP. N. 2451/1061





sui prodotti posti sul mercato.-----
Si vogliono comunque escluse dal presente oggetto le attività
riservate di cui alle leggi: Legge 2 gennaio 1991 n. 1; Legge
6 luglio 1991 n. 197; D.L.G. 1 settembre 1993 n. 385.-----

-----Art. 5 - Capitale-----

Il capitale sociale è di Euro 31.800 (trentunomilaottocento)
ed è suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2474 c.c.-----

Il capitale sociale è assunto e sottoscritto dai soci come
segue:-----

- COMUNE DI FIUMICINO per una quota di capitale di Euro
16.218 (sedicimiladuecentodiciotto), pari al 51% del capitale
sociale;-----

- TORTORICI MARCO per una quota di capitale di Euro 7.791
(settemilasettecentonovantuno), pari al 24,5% del capitale
sociale;-----

- REPOSI FABIO per una quota di capitale di Euro 7.791 (set-
temilasettecentonovantuno), pari al 24,5% del capitale socia-
le;-----

La società è costituita ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett.
e) della Legge 142/1990, e dovrà restare a prevalente capita-
le pubblico, il quale potrà essere espresso oltre che dal Co-
mune di Fiumicino, anche da altri Enti locali territoriali, o
da aziende speciali, consorzi o S.p.A. partecipate maggiori-
tariamente da Enti locali territoriali.-----

La qualità di socio impone l'adesione incondizionata allo
statuto sociale ed a tutte le deliberazioni dell'assemblea,
anche anteriori all'acquisto di detta qualità.-----

Per quanto concerne i rapporti sociali si intende come domi-
cilio dei soci quello risultante dal libro soci.-----

-----Art. 6 - Consenso al trasferimento-----

Il trasferimento delle quote per atto tra vivi a terzi non
soci, non potrà essere effettuato prima di cinque anni
dall'inizio dell'attività sociale se non previo consenso del-
la maggioranza dei due terzi del capitale sociale.-----

Il consenso potrà essere negato solo in modo motivato, in
connessione con l'interesse della società.-----

-----Art. 7 - Prelazione-----

Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte le
proprie quote, dovrà previamente, con lettera raccomandata
rr, offrirle in acquisto agli altri soci, mediante comunica-
zione al Presidente del Consiglio di Amministrazione che ne
darà notizia agli altri soci, specificando il nome del terzo
disposto all'acquisto e le condizioni di vendita.-----

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione deb-
bono, entro venti giorni dal ricevimento della segnalazione
di cui al comma precedente darne comunicazione, a mezzo di
lettera raccomandata, indirizzata all'offerente e per cono-
scenza agli altri soci, nella quale dovrà essere manifestata
l'incondizionata volontà di acquistare le quote alle condi-
zioni indicate dall'offerente.-----



Nel caso in cui la volontà di acquisto sia formulata con contestuale opposizione al prezzo proposto dall'alienante, il prezzo da corrispondere per esercitare la prelazione stessa sarà determinato da un oggetto qualificato, prescelto di comune accordo dalle parti.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote offerte in vendita verranno attribuite ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

Le quote per le quali nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione sono liberamente cedibili ai terzi.

Art. 8 - Organi della società

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio Sindacale

Art. 9 - L'Assemblea

Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e costituite, rappresentano la universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è altresì convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in diverso luogo, il quale dovrà essere indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

In occasione di ogni convocazione il Consiglio di Amministrazione provvede ad inviare ai soci, almeno quindici giorni prima dell'adunanza, un avviso con lettera raccomandata contenente il giorno, l'ora, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione.

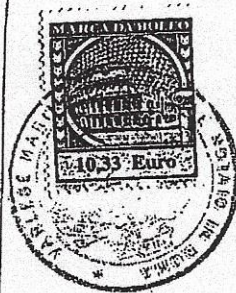
La seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

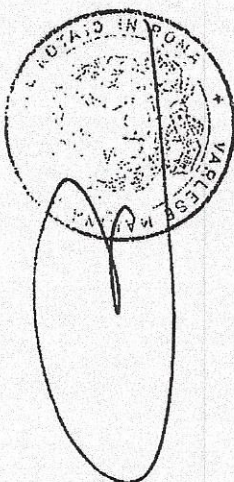
In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale sono intervenuti tutti gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale.

Art. 11 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in difetto, dal Vice Presidente o dal consigliere di amministrazione più anziano.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario, salvo il





caso in cui il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e, salvo che il verbale sia redatto da un notaio, anche dal segretario.

Art. 12 - Costituzione e deliberazione

Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni relative alle assemblee ordinarie, sia in prima che seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge. E' comunque necessaria la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie per la adozione delle deliberazioni concernenti:

- 1) la rinuncia alla distribuzione parziale o totale degli utili di esercizio;
- 2) le previsioni di indebitamento a breve o lungo termine superiori ad Euro 516.456,90.

Per la costituzione e la maggioranza delle deliberazioni relative alle assemblee straordinarie occorrerà la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi di capitale sociale.

Art. 13 - Poteri dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria esercita le funzioni deliberative riservate dalla legge ed in particolare:

- nomina i consiglieri di amministrazione;
- nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- determina i compensi degli Amministratori e dei sindaci.

In base al disposto dell'art. 2364 n. 4 del Codice Civile è riservato alla deliberazione dell'assemblea ordinaria anche il seguente oggetto attinente alla gestione della Società:

- la fissazione degli indirizzi generali per la gestione della società e lo sviluppo dei servizi, ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per il perseguimento delle finalità sociali.

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

Il Consiglio Comunale di Fiumicino su proposta del Sindaco, ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile procede alla nomina di tre amministratori, mentre i soci privati procedono alla nomina di due.

Il Consiglio di Amministrazione se non nominati dall'assemblea nella sua prima seduta, dovrà nominare il Presidente e il Consigliere Delegato, il Presidente dovrà essere nominato tra i membri designati dal Comune di Fiumicino; tra i membri designati dai soci privati dovrà essere nominato il Consigliere Delegato, con i poteri e le attribuzioni di cui al presente statuto.

Il Consiglio eleggerà un Vice Presidente, che sostituirà il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Qualora manchino il Presidente e il Vice Presidente assumerà la carica il consigliere più anziano in età.



I consiglieri durano in carica per un periodo di tre anni, fermo il disposto dell'art. 2383 Codice Civile, e possono essere nominati o eletti per successivi mandati.

E' fatta salva la possibilità di revoca dell'amministratore in ogni momento, salvo il risarcimento del danno qualora avvenga senza giusta causa. Gli amministratori di nomina diretta del Comune di Fiumicino potranno essere revocati solo dal Comune stesso.

La revoca o le dimissioni di tutti i Consiglieri di nomina pubblica comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea fissa il compenso dei Consiglieri.

Qualora vengano a mancare per qualsiasi causa (morte, dimissioni o altro) uno o più amministratori, l'assemblea dei soci provvederà a sostituirli entro un mese dalla cessazione, secondo le modalità prima indicate.

Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza per scaduto triennio e quella dell'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione o nomina diretta il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio medesimo.

Non costituisce causa di incompatibilità la preposizione di membri del Consiglio di Amministrazione della Società in consigli di amministrazione di società partecipate o controllate, con nomina che venga assunta a garanzia di una maggiore rappresentatività degli interessi della Società in seno alle società predette.

In ogni caso la durata dell'incarico di amministratore nelle società partecipate è correlata al mandato nel Consiglio di Amministrazione della presente Società e viene pertanto a cessare automaticamente con quest'ultimo, qualunque ne sia la causa.

-----Art. 15 - Poteri del Consiglio di Amministrazione-----

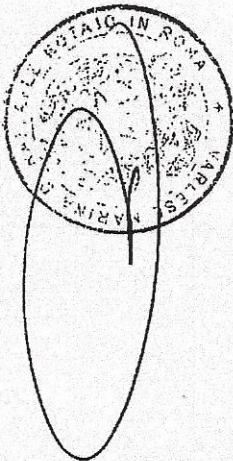
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che, per legge e per statuto, sono riservati all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì sottoporre alla deliberazione dell'assemblea dei soci ogni altro atto che ritenga di rilievo essenziale per l'attività della Società.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Consigliere Delegato, con le modalità di cui all'art. 14.

-----Art. 16 - Riunione del Consiglio di Amministrazione-----





Il Consiglio di Amministrazione è convocato di norma nella sede sociale, ma può essere convocato anche altrove purché nel territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri o dal Consigliere Delegato o dai sindaci, con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata e nei casi di urgenza è effettuata via telefax o telegramma, da spedirsi almeno un giorno libero prima a ciascuno consigliere ed a ciascun sindaco.

La riunione del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi valida anche se non convocata nei modi predetti, quando siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi in carica.

In caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni il Consigliere decade dall'incarico ed è sostituito ai sensi del presente statuto.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 17 - Verbale delle riunioni

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono autenticate con firma del Presidente della riunione e del Segretario.

Art. 18 - Consigliere delegato

Il Consigliere Delegato è nominato dai soci di minoranza della società. Il Consigliere Delegato esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli sono stati delegati dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti previsti dal presente statuto e fatte comunque salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge al Consiglio di Amministrazione.

Non sono comunque trasferibili alle competenze del consigliere delegato le seguenti determinazioni:

- spese nascenti da obbligazioni che eccedano l'importo che il Consiglio di amministrazione annualmente stabilirà come massimale;

- acquisizione e cessione di partecipazioni in altre società, nonché prestazioni di garanzia e concessioni di prestiti per importi superiori ad Euro 51.645,69 per ogni singolo atto;

- assunzione di mutui superiori ad Euro 51.645,69 per ogni singolo atto.

In tale ambito il Consigliere delegato:

- ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma sociale;

- ha la facoltà di promuovere azioni, impugnative, istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudizi-



ziaria e amministrativa, in qualsiasi sede e grado, nonché di rinunciare agli atti del giudizio, purché non eccedano il valore stabilito al precedente comma 2;-----

- ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali;-----

- ha la responsabilità della direzione generale e della guida della struttura tecnico amministrativa della società.-----

-----Art. 19 - Rappresentanza della società-----

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed alla persona designata per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento è attribuita la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio, con firma libera.-----

Al Consigliere delegato è attribuita la rappresentanza della società nell'ambito delle materie oggetto della delega.-----

-----Art. 20 - Collegio sindacale-----

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.-----

La scelta dei componenti dovrà effettuarsi tra professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia ai sensi dell'art. 2397 del Codice Civile.-----

Il Consiglio Comunale di Fiumicino, su proposta del Sindaco, procede alla nomina diretta di due sindaci effettivi e di un supplente, i restanti membri degli effettivi e supplenti sono nominati su designazione dei soci privati.-----

*Fra i sindaci nominati dal Consiglio Comunale di Fiumicino l'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale.-----

-----Art. 21 - Esercizi sociali e bilancio-----

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.---

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2000.-----

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione entro il termine e con l'osservanza delle disposizioni di legge, procede alla compilazione del bilancio, sotto l'osservanza delle disposizioni dell'art. 2423 Codice Civile.-----

-----Art. 22 - Utili-----

Gli utili di bilancio saranno ripartiti come segue:-----

- il cinque per cento al fondo legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;-----

- la rimanenza a renumerazione del capitale sociale, salvo che l'assemblea deliberi specifici prelevamenti a favore di riserve straordinarie, oppure disponga di rimandarli in tutto od in parte agli esercizi successivi;-----

- il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;-----

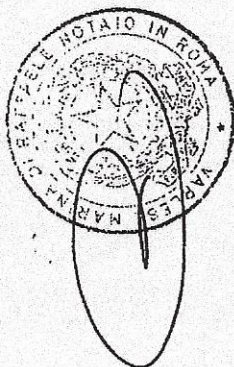
- il cinque per cento degli utili annuali della società sarà destinato ad interventi di carattere sociale.-----

-----Art. 23 - Scioglimento e liquidazione della società-----

Lo scioglimento e la liquidazione della società avverranno nei casi e secondo le modalità di legge.-----

L'assemblea straordinaria delibera sulla nomina di tre liqui-





datori e sui poteri loro conferiti.-----

Competerà comunque al Consiglio Comunale di Fiumicino indicare le modalità dei servizi affidati alla società durante la fase di liquidazione.-----

-----Art. 24 - Disposizioni finali-----

Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di società di capitali con prevalente partecipazione pubblica locale.-----

Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra la Società, i soci e i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente sarà quello di Roma.-----

F.to: Giancarlo La Rocca-----

" : Marina Varlese notaio-----

